

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Calabria – Catanzaro: Sezione II, sentenza 8 luglio 2008, n. 1040.

La dichiarazione, resa sotto forma di delega autenticata da notaio, con cui il rappresentante nazionale di un partito presente in Parlamento delega un rappresentante locale a presentare una lista di candidati in cui è utilizzato il proprio simbolo in un contrassegno composito, è conforme a quanto prescritto dall'articolo 2 del d.P.R. 132/1993.

Non è facilmente confondibile con il simbolo di un partito nazionale un simbolo nel quale, accanto all'elemento cardine del logo, sia presente un arcobaleno ai margini.

Omissis.

Con il presente gravame il ricorrente, cittadino elettore, iscritto alle liste del Comune di ..., impugna l'illegittima ammissione della lista "Insieme ce la faremo" e la proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di consiglieri comunale che ha visto eletto Sindaco del Comune di ... il Sig. X ed otto consiglieri della suddetta lista.

Con una prima censura il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 30 del d.P.R. 570/1960 e dell'art. 2 del d.P.R. n. 132 /1993, ritenendo che non sia stata allegata alla lista, all'atto della sua presentazione, la dichiarazione, prevista dalla disposizione regolamentare sopra citata (art. 2 del d.P.R. 132/93), che la predetta lista, contenente il logo del Partito ..., sia stata presentata "in nome e per conto dello stesso Partito ...".

La censura è infondata.

A tale riguardo vanno evidenziate le seguenti circostanze in fatto:

- 1) la lista "Insieme ce la faremo" presenta il logo del Partito ... all'interno di un simbolo contenente un paese arroccato su di un fondo costituito da una banda di colori rappresentante un arcobaleno;
- 2) il Segretario nazionale del Partito ..., con attestazione sottoscritta ed autenticata da un notaio, ha attestato la qualità di Segretario Regionale del Partito ... per la regione Calabria del Signor Y, che ha delegato il Signor K a presentare il gruppo dei candidati avente il contrassegno del Partito ...;
- 3) il Signor K, in base a quanto risulta dalla ricevuta prodotta in atti dall'Avvocatura, ha presentato una lista recante il contrassegno "Immagine di un paese su sfondo arcobaleno che sovrasta il simbolo del Partito ...", nonché i sopra indicati documenti.

Ritiene il Collegio, sulla base di questi presupposti, che nella specie sia stato rispettato il disposto del richiamato art. 2 del d.P.R. 132/1993.

Conformemente a quanto già ritenuto in analoga controversia dal Consiglio di Stato (v. Sez. V, n. 688/98; conf. TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 357/97), nel nuovo procedimento elettorale, delineato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di Sindaco sono riservate ai cittadini elettori dei Comuni interessati.

Da ciò consegue che la dichiarazione - che nel caso che qui interessa é stata resa sotto veste formale di delega - con cui i rappresentanti nazionali, regionali o provinciali di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento nazionale ed europeo autorizzano l'uso del contrassegno, che li distingue per una determinata lista e candidatura, costituisce l'atto formale ed essenziale con cui detti partiti o gruppi politici partecipano alla competizione elettorale manifestando la propria volontà in un senso anziché in un altro.

Il contenuto sostanziale di detta volontà deve essere valutato ed acquisito nel procedimento elettorale nella direzione in cui si é espressa.

Ciò posto non vi é dubbio che, nel caso di specie, la volontà dei rappresentanti del Partito ..., del suo Segretario Regionale, in particolare, si sia manifestata nel senso della utilizzazione del contrassegno del Partito ... per la lista "Insieme ce la faremo".

Pur mancando una dichiarazione che riproduca fedelmente le parole del testo di cui all'art. 2 del d.P.R. 132/93, non può non rilevare la volontà dichiarata dal rappresentante del Partito ..., espressa attraverso la delega al Signor K per la presentazione del contrassegno unitamente ad una lista di candidati individuata dal delegato.

Non vi era, pertanto, alcun motivo di ricusare la lista di cui trattasi da parte della Commissione elettorale, poiché la dichiarazione ex art. 2 del d.P.R. 132/1993 é stata resa, sia pure nei termini sopra descritti, come peraltro attestato dal Segretario comunale che ha rilasciato la ricevuta.

A quanto già osservato va aggiunto che la mancanza della suddetta dichiarazione non figura tra le cause espresse di esclusione della lista, a tutt'oggi previste e disciplinate dall'art. 30 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione delle Amministrazioni comunali (d.P.R. 570/1960).

In questo senso si è già espressa la giurisprudenza escludendo che la richiesta della dichiarazione attestante l'uso del

simbolo di un partito politico rappresentato in parlamento costituisce presupposto essenziale per la presentazione della lista, avendo riguardo alla natura regolamentare dell'art. 2 del d.P.R. 132/93 ed alla ratio ivi sottesa di tutela dell'uso esclusivo dei simboli che distinguono le formazioni politiche che abbiano avuti candidati eletti in parlamento (v. TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 940/1994).

Un maggiore formalismo, inoltre, contrasterebbe non solo con il testo di legge, ma anche con i principi desumibili dalla giurisprudenza in materia, che escludono l'invalidità degli atti della procedurale elettorale a fronte di irregolarità che non comportano alcuna incertezza in ordine alla volontà espressa, nel caso di specie, da un soggetto pienamente legittimato, quale è il Segretario Regionale del Partito ... (cfr. CdS, Sez. V, 1074/2006; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 6159/2007; CdS, Sez. V, 1553/2007).

Con una seconda censura il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 30 del d.P.R. 570/1960 e dell'art. 2 del d.P.R. n. 132/1993 in quanto il contrassegno della lista "Insieme ce la faremo" presenterebbe un elemento, "l'arcobaleno", caratterizzante il simbolo usato dalla formazione politica nazionale "...", in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 2 del d.P.R. 132/1993.

Anche questa censura è infondata.

L'art. 30 del d.P.R. 570/1960 stabilisce infatti:

"La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

- a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. In tali casi la Commissione assegna un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
- c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro il termine di cui alla lettera b). Scaduti i termini, la Commissione ricusa le liste per le quali non si sia provveduto;

e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;

e-ter) comunica ai delegati di lista le decisioni di ricasazione di lista o di esclusione di candidato.

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo".

L'art. 2 del d.P.R. 28 aprile 1993 n. 132 stabilisce:

"1. Fermo il disposto dell'art. 3 della legge per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle candidature individuali e di lista, le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso".

Dalle richiamate disposizioni si ricava che il simbolo utilizzato non debba essere identico o facilmente confondibile con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riprodotto simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

Nel caso di specie la lista è denominata "Insieme ce la faremo" e il suo simbolo, in primo piano, è un paese arroccato,

disegnato in colore marrone sovrapposto ad una banda di colori pastello che potrebbero richiamare quelli dell'arcobaleno.

L'elemento che si sostiene avere potenzialità fuorvianti per l'elettore sarebbe costituito dall'arcobaleno.

A tale riguardo il Collegio osserva che, nel logo della lista "Insieme ce la faremo", l'arcobaleno, ove anche si ritenga che la banda di colori non faccia solo da sfondo ma sia immediatamente associabile all'arcobaleno, ha colori, tonalità, posizione e struttura completamente diversi da quello del simbolo presente nel logo della ...

Ciò che resta chiaramente visibile, ed in primo piano, è un paese arroccato e la soprastante scritta "Insieme ce la faremo".

Deve quindi escludersi la possibilità di indurre in errore l'elettore, vista anche la difforme rilevanza che, nella struttura del contrassegno, assume l'elemento in questione (cfr. TAR Liguria 1504/2004).

Se l'arcobaleno è l'elemento centrale del contrassegno della ..., nella lista di "Insieme ce la faremo", l'arcobaleno (oltre che diversa foggia, colori e forme) non è l'elemento cardine del logo, sostituito, come è, da un gruppo di case a cui fa da sfondo, visibile, quindi, solo ai margini, l'arcobaleno.

Alla luce di queste osservazioni e dei sopra rilevati elementi di differenziazione, appare inconfigurabile il rischio che il contrassegno possa "facilmente confondersi" con quello della ...

Omissis.